

## STATUTO "FONDAZIONE ORIZZONTI D'ARTE"

### Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede


1. È costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice civile, la Fondazione denominata "Fondazione Orizzonti d'Arte", per brevità di seguito "Fondazione" con sede in Chiusi, \_\_\_\_\_.
2. La Fondazione nasce su iniziativa del Comune di Chiusi, che ne è Fondatore.
3. La Fondazione è costituita senza limitazione di durata nel tempo, salvo che ne venga deliberato lo scioglimento anticipato.
4. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito della Regione Toscana, che costituisce l'ambito territoriale prevalente.
5. Eventuali sedi secondarie potranno essere costituite in Italia ed all'estero ove svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni di supporto alla Fondazione stessa.
6. La modifica della sede della Fondazione non comporta modifica del presente Statuto.

### Articolo 2 – Finalità

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, fatti salvi i casi in cui la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.
2. I proventi del suo patrimonio e delle sue attività sono destinati integralmente al conseguimento degli scopi statutari.
3. La Fondazione, richiamando la positiva esperienza dell'attività dell'Istituzione Teatro Mascagni, operante dal 1999, intende perseguire le seguenti finalità:
  - a) ottimizzare le risorse promuovendo l'integrazione di finanziamenti pubblici e privati al fine di valorizzare il patrimonio culturale, artistico, teatrale ed economico, che rappresentano alcune delle eccellenze del territorio del Comune di Chiusi;
  - b) promuovere la crescita delle conoscenze, esperienze e professionalità nel campo delle arti culturali, performative, teatrali musicali (stagioni teatrali, spettacoli, festival, concerti e manifestazioni artistiche e culturali di vario tipo), nel territorio del Comune di Chiusi;

Sillo Pampalò  
Roberto Bagnone

1



- c) incentivare nel territorio del Comune di Chiusi lo scambio di rapporti artistici culturalmente diversi per appartenenza nazionale, formazione, esperienza professionale, volontà ed interesse individuale, in uno spazio aperto destinato alla creatività e finalizzato alla pubblica fruizione;
- d) organizzare momenti e periodi di produzione culturale artistica musicale e di spettacolo e di ogni attività ad essi funzionali, in maniera da contaminare, permeare e sviluppare la sensibilità artistica e culturale della cittadinanza e dell'area geografica e socioeconomica di riferimento;
- e) collaborare nello svolgimento di attività didattiche e di promozione nel campo delle arti culturali, teatrali, musicali, curando in particolar modo il rapporto con gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado della Città di Chiusi e con Scuole, Accademie, Enti, Istituti, Fondazioni, Università e Associazioni, locali, nazionali ed internazionali;
- f) promuovere e gestire, direttamente o in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, specifiche iniziative rivolte alla formazione e qualificazione professionale di quadri artistici e tecnici nel settore teatrale e dello spettacolo;
- g) curare l'organizzazione e la promozione di progetti speciali, studi, mostre, incontri, ricerche, pubblicazioni, convegni culturali e artistici ma anche di natura divulgativa, formativa, economica e finanziaria, oltre alla tenuta di archivi cartacei ed audiovisivi, nell'ambito delle proprie attività istituzionali;
- h) favorire contatti e relazioni con organismi ed istituzioni, locali, nazionali ed internazionali onde promuovere e diffondere il patrimonio culturale, teatrale, musicale e delle arti performative della Città di Chiusi;
- i) promuovere iniziative culturali ed artistiche che tengano conto delle diverse generazioni, anche al fine di incentivare il coinvolgimento e l'aggregazione dei giovani, a livello locale, nazionale ed internazionale.

### **Articolo 3 - Attività istituzionale**

1. La Fondazione sostiene il funzionamento e la gestione del complesso del Teatro Comunale Pietro Mascagni, di cui la Fondazione dispone in base ad apposita convenzione stipulata con il Comune di Chiusi, proprietario della struttura.

2. La Fondazione, inoltre, programma e realizza le stagioni teatrali, liriche e musicali, anche in collaborazione con altri teatri o istituzioni, attraverso produzioni proprie o la distribuzione di spettacoli realizzati da terzi.

3. La Fondazione potrà altresì svolgere altre attività, anche promozionali e complementari d'intesa con il Fondatore, i propri Sostenitori e Partecipanti, secondo specifici atti amministrativi e/o convenzioni.

#### **Articolo 4 - Attività strumentali, accessorie e connesse**

1. La Fondazione, nei limiti connessi al perseguimento dei propri scopi e nel rispetto del principio di economicità della gestione, può svolgere tutte le attività idonee al loro perseguimento.

2. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;


b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti, compresi gli oneri per l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, diretta ed indiretta, nonché tutte le funzioni strumentali a ciò connesse;

c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

d) partecipare, costituire ovvero concorrere alla costituzione di società di capitali, che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;

e) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle

Silvia Pampaloni  
Roberta Bagnone



iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione e il sistema culturale nazionale e internazionale, i relativi addetti e il pubblico;

f) istituire premi e borse di studio;

g) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento degli scopi statutari, anche attività di commercializzazione, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, attività di marketing, bookshop, ecc;

h) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità statutarie.

#### **Articolo 5 - Rapporti con la Città**

1. La Fondazione, per accrescere la diffusione della cultura e dell'interesse per il teatro e la musica, potrà, anche in collaborazione con scuole, Università ed Enti di formazione, svolgere attività di formazione dei cittadini, in particolare dei giovani e degli studenti.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la Fondazione promuove l'accesso del mondo associativo, dei giovani, degli studenti e degli anziani alle rappresentazioni da essa promosse, attraverso agevolazioni rapportate, in particolare, alle fasce di età e di reddito.

#### **Articolo 6 – Patrimonio**

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal Fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o di beni mobili ed immobili, od altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore, dai Sostenitori o dai Partecipanti;

b) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

c) da contributi o elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

d) dalla parte di rendite non utilizzata e che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

e) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici in genere;

f) da riserve ed altri fondi disponibili.

2. La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzazione del suo nome, dell'immagine storico-culturale del Teatro Comunale Pietro Mascagni, fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di concedere l'uso dei predetti valori immateriali per iniziative coerenti con le finalità della Fondazione stessa.

#### **Articolo 7 - Fondo di gestione**

1. Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al Fondo di dotazione;
- c) dai contributi in qualsiasi forma concessi dal Fondatore, dai Sostenitori e dai Partecipanti a titolo di concorso alle spese di gestione;
- d) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici non espressamente destinati al patrimonio;
- e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- f) da riserve ed altri fondi disponibili.

2. Le risorse del Fondo di gestione sono impiegate per il funzionamento della Fondazione e per la realizzazione dei suoi scopi.

3. I contributi e proventi che costituiscono il Fondo di gestione, anche se erogati dal Fondatore, non realizzano incremento del Patrimonio e sono esclusivamente impiegati per finanziare le attività correnti della Fondazione insieme ai proventi della gestione.

#### **Articolo 8 - Membri della Fondazione**


1. I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatore;
- Sostenitori;
- Partecipanti.

#### **Articolo 9 - Fondatore e Sostenitori**

1. È Fondatore il Comune di Chiusi.

*Gliotompi*  
*Edoardo Baffione*



2. Possono divenire Sostenitori, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, anche estere, singole od associate, e gli enti, anche non dotati di personalità giuridica, che contribuiscano su base pluriennale al Fondo di dotazione e/o al Fondo di gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione stesso, ed aggiornata con cadenza triennale.
3. È condizione indispensabile per assumere la qualifica di Sostenitore l'assunzione dell'impegno per almeno tre anni di contribuzione alla Fondazione nella misura minima annuale stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
4. La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.
5. La qualifica di Sostenitore non comporta il riconoscimento di alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.

#### **Articolo 10 – Partecipanti**

1. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, anche estere, singole od associate, e gli enti, anche non dotati di personalità giuridica, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio di Amministrazione può determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.
2. I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo *anche* a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.
3. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

## Articolo 11 - Esclusione e recesso

1. Il Consiglio di Amministrazione decide a maggioranza assoluta dei componenti l'esclusione dei Sostenitori, ed a maggioranza semplice quella dei Partecipanti, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione ed in generale ostruzionistica verso le attività e la funzionalità della medesima;
- c) comportamento contrario al dovere di prestazioni patrimoniali.

2. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- b) apertura di procedure di liquidazione;
- c) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

3. È ammessa la facoltà di recesso da comunicarsi al Presidente della Fondazione con raccomandata o a mezzo di posta elettronica certificata o altre forme equivalenti, secondo le modalità e i tempi previsti dall'art. 24 del codice civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

4. L'esclusione e il recesso non conferiscono alcun diritto alla restituzione delle quote o contributi versati.

5. Il Fondatore non può in alcun caso essere escluso dalla Fondazione.


## Articolo 12 - Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:

- il Presidente della Fondazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Direttore generale;
- il Revisore dei Conti.

2. I componenti degli organi della Fondazione debbono possedere requisiti di probità, onorabilità e competenza professionale nei settori specifici e non possono prendere

Gilberto Pampaloni  
Roberto Bagnone



parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, direttamente o indirettamente, interessi in conflitto con quelli della Fondazione.

### **Articolo 13 - Presidente della Fondazione**

1. Il Sindaco pro tempore del Comune di Chiusi è il Presidente della Fondazione ed è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Presidente della Fondazione ha le seguenti attribuzioni:
  - ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi;
  - agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando legali;
  - esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione;
  - convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
  - può delegare singole sue funzioni e compiti ad uno o più membri del Consiglio di Amministrazione;
  - cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
  - convoca i Sostenitori ed i Partecipanti della Fondazione in riunione plenaria non elettiva, quale momento di confronto ed analisi. In tale occasione, le diverse componenti della Fondazione possono formulare le loro proposte e valutazioni e vengono loro illustrate le attività svolte dall'Ente, nonché le prospettive del suo sviluppo.
3. Il Presidente, per lo svolgimento delle funzioni vicarie in caso di sua assenza o impedimento, nomina tra i componenti del Consiglio di Amministrazione il Vicepresidente della Fondazione.
4. Il Presidente resta in carica per l'intero mandato del Sindaco del Comune di Chiusi. In caso di cessazione dalla carica di Sindaco, ha luogo la decadenza dalla carica di Presidente della Fondazione.


### **Articolo 14 - Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo di quattro ad un massimo di cinque componenti: uno è il Sindaco del Comune di Chiusi con funzioni di

Presidente; tre sono nominati dal Comune di Chiusi; uno viene nominato a maggioranza assoluta dagli eventuali Sostenitori.

2. I componenti nominati dal Comune di Chiusi nello svolgimento del proprio incarico saranno tenuti all'osservanza degli indirizzi del Consiglio comunale.
3. Fatto salvo quanto previsto per il Presidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni e possono essere rinominati, salva la revoca anticipata da parte di coloro che li hanno nominati.
4. In caso di mancato adempimento degli impegni assunti nei confronti della Fondazione il Consiglio di Amministrazione è chiamato ad esprimersi sulla decadenza del consigliere nominato dai soggetti inadempienti.
5. Il componente del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. Il Consiglio di Amministrazione che delibera la decadenza invita il soggetto nominante a provvedere alla sostituzione del componente decaduto entro sessanta giorni dalla deliberazione.
6. Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di indirizzo e di programmazione di tutte le attività della Fondazione; in conformità alle finalità statutarie, determina gli obiettivi ed i programmi, verifica i risultati della gestione amministrativa ed esercita i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Fondazione.
7. In particolare, il Consiglio di Amministrazione, in via esemplificativa, ma non esaustiva:
  - a) dà attuazione agli indirizzi del Consiglio comunale;
  - b) definisce e approva le linee generali, i programmi e gli obiettivi dell'attività della Fondazione;
  - c) valuta i risultati conseguiti nell'attività della Fondazione e verifica il raggiungimento degli obiettivi;
  - d) stabilisce i criteri ed i requisiti per divenire Sostenitori e Partecipanti alla Fondazione e sulla base degli stessi procede al riconoscimento della qualifica di Sostenitore e di Partecipante;
  - e) approva ogni anno il bilancio di esercizio, preventivo e consuntivo;
  - f) nomina il Revisore dei Conti;

G. Pampaloni  
Roberto Bagnone



- g) ove lo ritenga opportuno in base alle esigenze, nomina uno o più Direttori artistici tra persone che abbiano maturato specifica e qualificata esperienza nell'ambito delle attività teatrali, culturali e dell'organizzazione teatrale, determina la natura e le condizioni del rapporto, nonché il compenso;
- h) delibera in merito all'accettazione di eredità, legati, donazioni e lasciti in genere, nonché in merito all'acquisto ed alienazione di beni immobili;
- i) delibera eventuali modifiche statutarie;
- j) delibera le tariffe annuali relative agli ingressi degli spettacoli e agli abbonamenti;
- k) delibera le tariffe annuali relative ai canoni e agli oneri da applicarsi per le concessioni d'uso;
- l) approva il piano di fabbisogno di personale, degli incarichi e delle collaborazioni, nel rispetto dei vincoli di bilancio e dei vigenti principi in materia di contenimento della spesa del personale degli enti locali, in applicazione della normativa vigente in materia;
- m) approva gli eventuali regolamenti interni della Fondazione;
- n) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- o) ha ogni potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della fondazione che non risulti, per legge o per statuto, attribuito ad altro organo;
- p) delibera su ogni altra materia che il presente Statuto non attribuisce ad altri organi della Fondazione.

#### **Articolo 15 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione, ovvero dal Vice Presidente.
2. Per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
3. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente della Fondazione.
4. Per la deliberazione relativa allo scioglimento dell'Ente, è necessario il voto favorevole di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione.

5. I componenti del Consiglio di Amministrazione svolgono le loro funzioni in forma del tutto gratuita, senza avere diritto ad alcuna forma di compenso.


#### Articolo 16 – Direttore generale

1. Il Presidente della Fondazione può affidare la gestione ad un Direttore generale tra soggetti che abbiano maturato una comprovata esperienza amministrativa e gestionale.

2. Al Direttore generale sono in particolare assegnate le seguenti attribuzioni:

- a) partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione, salvo che per la natura dell'argomento trattato il Presidente disponga diversamente;
- b) partecipa alle riunioni plenarie dei Sostenitori e dei Partecipanti della Fondazione, eventualmente convocate dal Presidente, salvo che lo stesso per la natura dell'argomento trattato disponga diversamente;
- c) cura l'organizzazione dei servizi e delle attività della Fondazione; allo stesso possono essere attribuite le funzioni e responsabilità di legge in materia di sicurezza degli impianti, di sicurezza sul lavoro e di tutela della privacy;
- d) predispone le proposte di deliberazione del Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione delle stesse una volta approvate; in particolare, in osservanza degli indirizzi formulati dal Consiglio di Amministrazione predispone la proposta della programmazione annuale delle attività, la proposta del bilancio preventivo di esercizio e del bilancio consuntivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- e) dà attuazione al piano di fabbisogno di personale, degli incarichi e delle collaborazioni approvato dal Consiglio di Amministrazione; provvede all'assunzione di personale ed al conferimento di incarichi e collaborazioni, definendone con contratti di lavoro e disciplinari di incarico professionale il trattamento giuridico ed economico;
- f) dispone quanto necessario per la migliore e più efficace gestione della Fondazione, nell'ambito degli indirizzi formulati dal Consiglio di Amministrazione;
- g) svolge tutti i compiti affidatigli dal Presidente della Fondazione e dal Consiglio di Amministrazione;
- h) è affidatario dei beni immobili e mobili di proprietà o in uso, a qualsiasi titolo, della Fondazione;
- i) tiene e custodisce i libri e le scritture contabili della Fondazione;

*Gillo Pampaloni*  
*Roberto Boffione*



j) verifica periodicamente che le attività della Fondazione vengano condotte secondo principi di efficacia, efficienza ed economicità, improntando anche la propria attività gestionale a tali principi.

3. L'incarico del Direttore generale ha durata massima di tre anni, salvo revoca anticipata disposta dal Presidente. Lo stesso incarico è rinnovabile, ma in ogni caso si conclude in concomitanza con la cessazione dalla carica del Presidente della Fondazione.

#### **Articolo 17 – Revisore dei conti**

1. Il Revisore dei conti è l'organo di controllo della Fondazione.

2. È nominato dal Consiglio di Amministrazione tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, nell'albo dei dottori commercialisti o nell'albo dei ragionieri.

3. Il Revisore dei conti provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci di esercizio e sui conti consuntivi, effettua verifiche di cassa.

4. Su invito del Presidente, il Revisore dei Conti può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

5. L'incarico del Revisore ha la durata di tre anni e può essere riconfermato.

#### **Articolo 18 - Bilancio di esercizio**

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Il Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo, mentre entro il 30 aprile approva il bilancio consuntivo di quello decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio consuntivo può avvenire entro il 30 giugno.

3. Il bilancio deve essere redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, ove applicabili, tenendo conto delle peculiarità della Fondazione.

4. Il bilancio di esercizio deve essere trasmesso al Fondatore ed a tutti i Sostenitori, accompagnato dalla relazione sull'andamento dell'amministrazione e dalla relazione del Revisore dei conti.

5. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente nell'ambito delle rispettive competenze possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione approvato.
6. Gli impegni di spesa e le obbligazioni direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, o da membri del Consiglio di Amministrazione all'uopo provvisti di facoltà, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati.
7. L'eventuale eccedenza di gestione rilevata dal bilancio di esercizio è totalmente destinata alla Fondazione e alla sua attività. Il Consiglio di Amministrazione, contestualmente all'approvazione del bilancio di esercizio, delibera di destinare l'eccedenza di gestione registrata al Fondo di dotazione e/o al Fondo di gestione.

#### **Articolo 19 – Scioglimento**

1. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio è devoluto al Comune di Chiusi, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione con la quale è nominato il Liquidatore.
2. I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti.

#### **Articolo 20 - Clausola di rinvio e disciplina transitoria in caso di mandato scaduto**

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.
2. Al fine di garantire la continuità amministrativa degli organi e degli altri componenti della Fondazione, i componenti degli organi della Fondazione alla scadenza del mandato, ove entro i termini non si provveda al loro rinnovo, si intendono prorogati fino a quando non sono nominati i nuovi organi.

*Sillo Pampaloni*  
*Roberto Bagnone*

